COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10708 5	ADUNANZA del 04.11.2017
DELIBERAZIONE n. 101 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	**: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO E L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA DEL TECNICO COMUNALE ARCH. RHO NICOLETTA**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addi **QUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

AIOLFI DORIANO	SINDACO	Presente
SAMELE GIULIANA	VICESINDACO	Presente
FONTANA GAIA	ASSESSORE	Presente
GERMANI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
CRESPIATICO ROSOLO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Bonoldi dott.ssa Elvira Nelly la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Doriano Aiolfi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'unione "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" ha fatto richiesta in data 19.10.2017 prot. 9587, di utilizzo della dipendente Arch. RHO NICOLETTA, per il Comune di Casaletto di Sopra per specifiche competenze in materia di edilizia privata/urbanistica/assetto del territorio e tutela del paesaggio/opere pubbliche, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 1.1.2018 al 31.12.2018 e per un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali, ai sensi della disposizione di cui sopra,

DATO ATTO che la dipendente, arch. Rho Nicoletta – tecnico comunale, ha espresso la propria disponibilità ad effettuare la propria prestazione presso il Comune di Casaletto di Sopra per un numero di 12 ore settimanali;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locale purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

RILEVATO che i Comuni interessati dalla convenzione hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e dato atto che la "ratio" della norma è quella di consentire di piccoli comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di altri dipendenti di altri Enti Pubblici;

DATO ATTO che la norma citata, da costante interpretazione, è considerata lex specialis in materia di pubblico impiego e, pertanto, è vigente nell'ordinamento giuridico e deroga alla normativa di carattere generale imposta dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

RITENUTO quindi che possa legittimamente essere stipulata una convenzione tra il Comune di Bagnolo Cremasco e l'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" con sede in Romanengo – Piazza Matteotti n. 3, per lo svolgimento della prestazione lavorativa della dipendente Rho Nicoletta, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 presso il Comune di Casaletto di Sopra;

VISTO lo schema di convezione composto da n. 10 (dieci) articoli, allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267e s.m.i.;

VISTA la Legge 06.11.2012 n. 190;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

CON voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge

D E L I B E R A

1) - **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Bagnolo Cremasco e l'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" per l'utilizzo da parte del Comune di Casaletto di Sopra, del Tecnico Comunale Arch. Rho Nicoletta , categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) - **DI STABILIRE** la durata dell'accordo dal **01.01.2018 al 31.12.2018**, secondo le modalità riportate nella convenzione;

3) - **DI DARE ATTO CHE** le funzioni al servizio saranno prestate in entrambi gli Enti con le seguenti modalità:

- n. 36 ore nel Comune di Bagnolo Cremasco
- n. 12 ore nel Comune di Casaletto di Sopra

4)- **DI INVIARE COPIA** del presente atto all'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" con sede in Romanengo – Piazza Matteotti n. 3 e al Comune di Casaletto di Sopra per quanto di competenza.

5) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro-tempore alla stipula/sottoscrizione della suddetta convenzione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo .

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE: Bonoldi dott.ssa Elvira Nelly

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

la sottoscritta Bonoldi dott.ssa Elvira Nelly - Segretario Comunale

A T T E S T A

che l'atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
Bonoldi dott.ssa Elvira Nelly

Allegato a)

CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO PER L'ANNO 2018.

Addì ____ del mese di _____ dell'anno _____ presso la sede del Comune di _____

tra

a) l'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" rappresentato dal Vice Presidente - sig. Dr. Luca Cristiani – SINDACO del Comune di Casaletto di Sopra che agisce in nome e per conto dell'Unione "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" " - C.F. 01314370196 - con sede in Romanengo – Piazza Matteotti 3 ;

e

b) il Comune di BAGNOLO CREMASCO rappresentato dal sig. Avv. DORIANO AIOLFI – Sindaco Pro tempore che agisce in nome e per conto del Comune di BAGNOLO CREMASCO (C.F. 001116170192) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- che l'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per il Comune di Casaletto di Sopra, per specifiche competenze in materia di edilizia privata/urbanistica/assetto del territorio e tutela del paesaggio/opere pubbliche, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 e per un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali, l'arch. NICOLETTA RHO, dipendente del Comune di Bagnolo Cremasco, inquadrata nella categoria D posizione economica D1, con profilo professionale di tecnico comunale;
- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1) - le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

art. 2) - il Comune di Bagnolo Cremasco assegna, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22.1.2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 all'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI"- per il Comune di Casaletto di Sopra, la propria dipendente Arch. RHO NICOLETTA , inquadrata nella categoria D posizione economica D1 con profilo professionale di Tecnico Comunale allo scopo di utilizzarlo per fini istituzionali di tale Ente, dal 1.1.2018 e sino al 31.12.2018, per un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali, da svolgere secondo gli orari concordati tra i due Enti;

art. 3) - il rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso l'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI"- Comune di Casaletto di Sopra fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Bagnolo Cremasco, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno;

art. 4) - alla dipendente arch. RHO NICOLETTA verrà corrisposto dal Comune di Bagnolo Cremasco il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.
Il lavoro svolto presso l'Unione dei comuni lombarda dei Fontanili (presso l'ufficio tecnico del Comune di Casaletto di Sopra) verrà retribuito dall'Unione dei comuni lombarda dei Fontanili secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Bagnolo Cremasco, calcolato su un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali;
L'Unione Lombarda dei Fontanili rimborserà alla dipendente Rho Nicoletta le spese effettivamente sostenute per recarsi dal Comune di appartenenza al Comune di Casaletto di Sopra.
Il Comune di Bagnolo Cremasco riscontra e certifica il rispetto del limite inderogabile delle 48 ore settimanali previste dalla normativa comunitaria, nonché dai vigenti contratti di lavoro.

art. 5) - ciascun Ente provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, precisando altresì che ciascun Ente curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dalla dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento;

art. 6) - la convenzione ha durata dal 1.1.2018 e sino al 31.12.2018, salvo proroga da effettuarsi con apposito atto. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli Enti. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione della stessa decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione della dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma la dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Bagnolo Cremasco;

art. 7) - la prestazione lavorativa resa dalla dipendente RHO NICOLETTA a favore dell'Unione dei comuni lombarda dei Fontanili, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, senza creare disservizi al Comune di Bagnolo Cremasco;

art. 8) - i singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Bagnolo Cremasco e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica;

art. 9) - la dipendente interessata non potrà svolgere attività professionale;

art. 10) - per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per l' UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" _____

Per il Comune di Bagnolo Cremasco _____